



INFORMATIVA

Oggetto: apparecchi di intrattenimento automatici a premio in natura.

Chiunque intenda organizzare e gestire in modo occasionale ovvero temporanea e non in forma stabile un singolo gioco, concorsi a premi, lotteria, giochi della sorte ed abilità per i quali sia messo in palio un premio nell'ambito di manifestazioni sia pubbliche che private anche collegate ad iniziative imprenditoriali o commerciali, di cui all'articolo n. 4 della Legge 25 luglio 2000 n. 67, deve avanzare apposita richiesta all'Ente di Stato dei Giochi.

Sono compresi nell'ambito di applicazione della legge gli apparecchi di intrattenimento automatici a premio in natura che erogano premi di valore economico superiore a 500,00 euro, appartenenti alla categoria D del Decreto Delegato 8 settembre 2023 n. 131; si considerano apparecchi di intrattenimento automatici a premio in natura tutti quegli apparecchi distributori di oggettistica con annesso gioco di abilità e trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilità o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi esposti nell'apparecchio stesso.

La richiesta di autorizzazione per suddetta tipologia di apparecchi deve essere obbligatoriamente compilata sul modulo predisposto, scaricabile sul sito dell'Ente di Stato dei Giochi, e completa dei dati seguenti:

1) indicazione dei dati anagrafici relativi al soggetto responsabile che intende esercitare l'attività; *(indicare il codice I.S.S. del soggetto responsabile. Inoltre, qualora l'attività avvenga in nome e per conto di una persona Giuridica dovrà essere indicata anche l'esatta ragione sociale, l'indirizzo completo, il Codice Operatore Economico, il recapito telefonico, il recapito email e/o fax e l'incarico che la persona responsabile del gioco ricopre all'interno della Società).*

La richiesta di autorizzazione deve essere obbligatoriamente corredata dei seguenti documenti:

1) certificato penale in corso di validità (tre mesi) del soggetto responsabile che intende organizzare e gestire l'attività, oppure, in caso di società certificato di vigenza in corso di validità (tre mesi); il certificato penale può essere sostituito con apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato ai sensi dell'art. 12 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 in marca da bollo del valore di 15,00 euro;

2) copia del versamento dei tributi e degli oneri di vigilanza previsti per Legge.

Ai sensi della normativa vigente, il rilascio dell'autorizzazione per questa tipologia di giochi è subordinato al versamento delle imposte e degli oneri di vigilanza previsti all'art. 5 del Decreto Delegato 8 settembre 2023 n. 131, come di seguito specificato:

■ **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

■ Via Ventotto Luglio, 196 – Centro Uffici Tavolucci - 47893 Borgo Maggiore - RSM
■ Tel. 0549 883298 - Fax 0549 885403 – country code (+) 378
info@entegiochi.sm - www.entegiochi.sm



**Ente di Stato dei Giochi
della Repubblica di San Marino**

- imposta speciale erariale annuale anticipata per singola autorizzazione di 250,00 euro da corrispondere all'Ufficio Tributario, utilizzando esclusivamente l'apposito cedolino di versamento che si può scaricare SOLO dal sito www.pa.sm nella sezione TRIBWEB "Sezione Dirette" inserimento imposta erariale oggetto "giochi in forma temporanea", evitando così di incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 17 della Legge n. 137/2018;
 - oneri di controllo e vigilanza annuali anticipati per singola autorizzazione di 100,00 euro da corrispondere all'Ente Giochi, causale versamento area 550 causale 707, mediante bonifico bancario codice IBAN SM25U032250980000010003887 Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
- **La richiesta di autorizzazione è soggetta ad imposta di bollo, pertanto deve pervenire con l'applicazione di una marca da bollo del valore di 15,00 euro.**
 - **Si rammenta che il Consiglio Direttivo dell'Ente di Stato dei Giochi ha 30 giorni dalla data di presentazione per deliberare sulla richiesta.**
 - **Si fa presente che l'esercizio di qualsiasi attività di gioco in mancanza di autorizzazione e/o comunicazione è sanzionato, anche penalmente, ai sensi della Legge 67/2000, così come modificato dall'art. 4 della Legge 12 dicembre 2018 n. 167** di seguito riportato: "*è punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado, chiunque, senza autorizzazione: a) organizza, gestisce o esercita, anche a distanza, giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse o concorsi pronostici su competizioni sportive o su altre attività che la legge riserva ad ente autorizzato; b) raccoglie la prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite, la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione*".

Eventuali informazioni possono essere richieste presso la segreteria dell'Ente di Stato dei Giochi al n. 0549-883298 oppure tramite mail a info@entegiochi.sm.